

INFORTUNIO DA COVID: QUALI RESPONSABILITA' PER L'IMPRENDITORE?

**Aspetti penali ed amministrativi ex d.lgs.
231/2001**

12 giugno 2020

Avv. Carlotta Campeis

Il D.L. "Cura Italia" (D.L. 17/3/2020 n. 18, art. 42) ha inteso equiparare «i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro» agli infortuni sul lavoro.

E precisamente:

- Per le infezioni contratte dai lavoratori posti a elevato rischio contagio (contatto con pubblico e utenza) si applica una **presunzione semplice** che il contagio sia di origine professionale.
- Per le altre ipotesi (esposizione indiretta) opera l' accertamento medico legale ordinario tramite la valutazione di elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
- E' compreso anche l' **infortunio in itinere** inteso come contagio avvenuto lungo il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione.

Chiarimenti dell'Inail - **Circolare n. 22 del 20 maggio:**

I casi di infezione Covid-19, qualificati come infortuni Inail **non determinano** alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale dell'imprenditore (non c'è responsabilità oggettiva)

+

Legge 6 giugno 2020 n. 40 (conversione del D.L. n.22/20, Decreto Liquidità), art. 29-bis: «Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, **i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (...) nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Ma c'era bisogno di queste introduzioni e correzioni normative?

PRINCIPI GENERALI DI RESPONSABILITA'

- Il datore di lavoro, in forza della sua ampia posizione di garanzia (ex 2087 c.c.) ha l'obbligo giuridico di impedire che chi entra in contatto con l'ambiente di lavoro contragga il Covid (art. 40 II comma c.p.).
- Risponde se provato che l'infortunio è ricollegabile all'esposizione in azienda e all'assenza di misure di prevenzione e protezione.

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI NORME SICUREZZA E COMPLIANCE

- La giurisprudenza è concorde nel prevedere l'adeguamento degli strumenti di protezione ogni qual volta intervenga un rischio nuovo (Cass. Pen. 4706/17);
- Misure di prevenzione e protezione dovranno variare secondo la natura dell'impresa ed essere modificate per cambi organizzazione e processo produttivo o evoluzione tecnica—art. 29 comma 3 d.lgs. 81/2008;
- Rielaborazione della valutazione rischi e aggiornamento DVR di cui all'art. 28 (anche con sanzioni proprie);
- Valutazione rischio biologico

Le responsabilità connesse alla violazione dell'onere di sicurezza (ed ai collegati eventi dannosi) possono essere:

- **Civili;**
- **Penali** per persona fisica;
- **Amministrative ex d.lgs. 231/2001** per l'ente;

Conseguenze:

- Risarcitorie;
- Sanzioni detentive per persona fisica;
- Sanzioni pecuniarie ed interdittive per persona giuridica;
- Sanzioni amministrative specifiche del d.l. 25/3/2020 n. 118, art. 4 chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Conseguenze penali

Ipotesi di reato nei confronti dei soggetti responsabili (Consiglio di Amministrazione, datore di lavoro ai fini della sicurezza, delegato alla sicurezza, Rspp etc.):

- **lesioni colpose** ex art. 590 c.p.
- **omicidio colposo** ex art. 589 c.p.

Aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro (art. 589 II comma c.p. e 590 III comma c.p.).

Sussistenti se:

- il contagio è avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro;
- vi è stata una **violazione delle norme cautelari, generiche o specifiche**;
- vi è un **nesso di causalità** tra l'evento dannoso e la violazione della normativa di sicurezza (nello specifico: le mancate cautele al contagio) con esclusione concause;

Responsabilità amministrativa dell'ente

- I reati di lesioni e omicidio colposo sono reati presupposto previsti dall' art. 25 *septies* 231/2001.
- L'ente è sprovvisto di un modello organizzativo o ha un modello inidoneo ed inefficace.
- Il reato deve essere compiuto nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Cosa si intende? Un risparmio di tempo e di costi delle misure disponibili:

- prosecuzione attività in violazione delle indicazioni normative o regolamentari;
- mantenimento livelli produttivi;
- risparmio di costi derivante dall'omesso acquisto dispositivi di protezione collettiva o individuale.

Quali sono le norme cautelari di riferimento?

Posizione di garanzia del datore di lavoro:

- **Protocollo 24/4/2020** (richiamato dal DPCM 26/4/2020);
 - Altre norme Covid, sia generali (distanziamento e quarantena) sia specifiche successive (decreto legge «Rilancio» art. 88, obbligo di sorveglianza sanitaria per soggetti a maggior rischio)
- +
- **2087 c.c.** «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica** e la personalità morale dei prestatori di lavoro»;
 - Norme specifiche in tema di igiene e sicurezza **d.lgs. 81/2008** (art.15 e 282 ss.);
 - Adempimenti **ex d.lgs. 231/2001**: adozione del modello e nomina Odv;
- +
- Best Practice

PROTOCOLLO



ELEMENTI DI NOVITA':

- INDICAZIONE PUNTUALE DI PRESCRIZIONI SPECIFICHE CONDIVISE
- PRESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO= ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO 2087 C.C.

MA E' VERAMENTE RISOLUTIVO?

- **Le previsioni del protocollo rappresentano adempimenti MINIMI** che non esauriscono le misure a tutela del lavoratore e, oltre all'art. 2087 c.c. Lo stesso protocollo dispone che le misure in esso previste devono intendersi «**da integrare con altre equivalenti o più incisive** secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali».
- RIMANGONO LE INDICAZIONI GENERALI E QUELLE SPECIFICHE
- DA CALARE NELLA SINGOLA REALTA' AZIENDALE

In concreto per il rischio Covid

Va operata una valutazione:

Nuovi rischi Covid:

- rischi biologici per chi svolge attività a contatto diretto con Covid –medici, infermieri, biologi;
- rischi occasionali e potenziali per ogni attività imprenditoriale, diretti o indiretti (es: persone a contatto col pubblico);

Rischi «derivati»:

In tema di sicurezza:

- nuove attività (produzione convertita);
- nuove modalità di lavoro e riorganizzazione aziendale (turnazioni obbligatorie, distanziamento etc...);

Altri rischi:

- Corruzione;
- Reati contro industria e commercio;
- Reati informatici

Misure Precauzionali e Compliance aziendale

Iniziative di mitigazione dei rischi:

- adozione protocollo Covid (Dpi, informativa, Comitato di Crisi etc.);
- integrazione dei nuovi protocolli con quelli già esistenti e verifica degli stessi;
- revisione Dvr –se necessaria- (carattere dinamico del Dvr, rilettura critica);

Tracciabilità delle misure, formalizzazione e diffusione:

- reportistica sull'aggiornamento della *policy* aziendale in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (comprensivo delle scelte operate in forza del protocollo e delle valutazioni sulla prosecuzione della fase produttiva);
- Formazione e informazione dei dipendenti (documentata);

Verifica e implementazione dei sistemi di *compliance* :

- verifica idoneità ed adeguatezza modello 231 (rilevazione del rischio, misure per contrastarlo e controllo sull'osservanza delle misure, anche per altre materie);
- Attività dell'Odv: Funzione di controllo per verifica del sistema 231 e rispetto dei protocolli. Funzione di impulso normativo e operativo.
- Confronto tra organi dirigenziali e organi di controllo societario (anche con il Comitato istituito per Protocollo) e con altri soggetti deputati alla gestione del rischio.

In conclusione

Stress test del sistema di *compliance*, occasione –anche in assenza di modifiche- per:

- Valutazione e prevenzione dei rischi d'impresa, con particolare *focus* sull'efficacia della organizzazione, sulla tenuta delle attribuzioni di deleghe e di funzioni;
- Verifica sistema di *compliance* interno (sistema sicurezza, certificazioni, adeguatezza modello 231, anche al di là della sicurezza);
- Verifica funzionamento dei sistemi di controllo interno (flussi informativi tra organi e attività effettuata);

A prescindere dall'esenzione di responsabilità del decreto liquidità (che non sappiamo ancora come opera), l'adozione delle misure in tema di sicurezza, generali e speciali, secondo adempimenti già esistenti, anche in tema di compliance, è esimente della responsabilità.

Sistema di **compliance**, idoneo ed efficace:

- è esimente per la responsabilità dell'ente (art.6);
- mitiga anche i rischi di altre responsabilità.



Nulla di nuovo ma le prescrizioni Covid hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di adeguatezza delle prescrizioni, generiche e specifiche, anche già esistenti in tema di sicurezza e di compliance.



web: **studioavvaticampeis.it**
mail: **carlotta.campeis@studioavvaticampeis.it**



Carlotta Campeis

[linkedin.com/in/carlotta-campeis-3a98a295/](https://www.linkedin.com/in/carlotta-campeis-3a98a295/)

Studio Avvocati Campeis

[linkedin.com/company/studio-avvocati-campeis](https://www.linkedin.com/company/studio-avvocati-campeis)